

S T U D I O L E G A L E

Lavoro – civile - amministrativo

Avv. GIUSEPPE TOMASSO

Patrocinante in Cassazione

Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)

Pec: studiolegaletomasso@pec.avvocaticassino.it

**Al Direttore Generale ASL di Frosinone
Dott. Arturo Cavaliere**

**Al Direttore U.O.C . Gestione e valorizzazione risorse umane
Dott. Fabio Lauro**

Al Collegio Sindacale ASL di Frosinone

**Alla Direzione regionale salute
e integrazione sociosanitaria Regione Lazio
dott. Urbani Andrea**

OGGETTO: -Condotta discriminatoria – Antisindacalità della condotta del Direttore Generale sotto vari profili

- **richiesta immediata revoca provvedimento assegnazione CPSI**
- **Diffida a non mantenere condotte di favor nei confronti di una sigla sindacale**

Scrivo in nome, per conto e nell'interesse della OS Fials di Frosinone, in persona del segretario provinciale di Frosinone e Latina nonché componente della segreteria nazionale, D'Angelo Francesco, per esporre e segnalare quanto di seguito.

In data 22 maggio 2025, la scrivente sigla aveva inviato una PEC al Manager nella quale ci si lamentava di una condotta illegittima e di fatto discriminatoria da parte del Direttore sanitario aziendale, dott. L. Casertano (con parere favorevole del dirigente delle professioni sanitarie, dott. Scialò), per aver effettuato un trasferimento di un infermiere, totalmente idoneo, che ricopre un ruolo apicale nell'ambito della O.S. di appartenenza (CGIL FP) e facente parte della delegazione trattante, dal Pronto soccorso del P.O. di Frosinone presso la S.C. delle professioni sanitarie.

Trattasi all'evidenza di una palese condotta di favore sia per le modalità (inesistenza di una procedura ed istruttoria anche in contraddittorio) sia, soprattutto, per l'assegnazione in sé, atteso che una unità infermieristica del P.S. viene destinata, a fronte della conclamata carenza di personale infermieristico in ambito ospedaliero e territoriale, ad una struttura di prestigio qual è la S.C. Professioni sanitarie, fulcro e volano del 'governo' di tutto il personale infermieristico aziendale e nella quale si racchiude il 'potere gestionale'.

La eventuale sussistenza di legittime cause poste alla base del trasferimento non costituisce la prova contraria dell'impatto pregiudizievole sofferto dall'organizzazione sindacale e dall'effetto discriminatorio per l'eccesso di favor nei confronti di quella determinata sigla sindacale

Per le modalità seguite, tale assegnazione è stata vista e considerata dal personale aziendale come un 'premio' al dirigente sindacale, ma, soprattutto, la dimostrazione di una 'forza sindacale' (di certo non corrispondente alla rappresentatività interna aziendale, ma piuttosto all'appartenenza in quanto tale a quella determinata sigla) in grado di ottenere un determinato trasferimento ad altri non consentito (cosa diversa sarebbe stata se fosse stato trasferito ad altro P.S. o Reparto ospedaliero!), anche in considerazione di un rapporto diretto e personale con il DS. che, evidentemente, va oltre l'ordinario rapporto istituzionale con un rappresentante sindacale, soprattutto laddove, ogni volta, tali incontri sono finalizzati a problematiche personali che

travalicano le questioni sindacali ma che nel contempo si mescolano e si intrecciano, non potendo distinguere l'influenza sindacale su quella personale.

A ben vedere peraltro, il Direttore sanitario si avvale di un potere gestionale che non gli appartiene, atteso che tale potere di gestione del personale è attribuito dal Legislatore solo ed esclusivamente ai Dirigenti (cfr. artt. 14,15,16, e 17 d.lgvo n165/2001) e, giammai, al Direttore sanitario che riveste la qualità di 'Direttore' (legato da un contratto libero professionale con il direttore generale) e non di Dirigente.

Ciò rende ancor più evidente il favor nei confronti della sigla sindacale de qua, considerato che ogni qual volta si è consentito l'accesso diretto alla DS senza seguire neppure la linea gerarchica-funzionale, il messaggio appare chiaro: se si ha un rapporto diretto e privilegiato con il DS, si possono ottenere benefici altrimenti non consentiti, per cui è meglio rivolgersi a tale sigla e giammai alla Fials che si oppone e contesta.

Nel caso in esame la connotazione discriminatoria del trasferimento attuato risiede appunto nell'aver adottato tale provvedimento in ragione dell'affiliazione del lavoratore interessato, affiliazione sindacale che può essere ricondotta al fattore discriminatorio delle "*convinzioni personali*" di cui al comma 1 art. 2 del d.lgs n. 216/2003. E, infatti, negare che atti come i trasferimenti a favore di determinati iscritti ad una sigla sindacale (che anzi rivestono una carica sindacale) possano ledere contemporaneamente gli interessi individuali dei lavoratori ma anche quelli del sindacato, significherebbe «negare la realtà dei rapporti sindacali», in quanto la repressione antisindacale viene posta in essere proprio limitando l'esercizio dell'attività sindacale dei singoli lavoratori, limiti che a loro volta si riflettono pregiudizievolemente sulla libertà di agire del gruppo sindacale di appartenenza.

Sta di fatto che il direttore generale, al riguardo, nonostante il lasso di tempo decorso e le riassicurazioni che avrebbe esaminato la questione, non ha adottato alcuna iniziativa, dimostrando, così, di condividere, rendendola propria, l'iniziativa del DS, per cui, sta di fatto, che il dirigente sindacale/dipendente è rimasto, ad oggi, nella medesima assegnazione.

Il direttore sanitario, invero, aveva avuto già in precedenza una condotta di 'favore' assegnando, quale propria collaboratrice, con decorrenza 01.01.2023, una infermiera del PS (C.M.) pienamente idonea, iscritta sempre alla medesima sigla sindacale.

Poi, il 16 gennaio 2025 ha avuto un macroscopico atteggiamento di favore nei confronti del medesimo dipendente/dirigente sindacale della CGIL che ha avuto accesso diretto ed immediato alla Direzione sanitaria cui è conseguita una disponibilità 'immediata' del DS (intesa - è bene specificarlo - proprio come 'simultaneità') a risolvere una problematica personale del citato dipendente/dirigente sindacale; ciò, è avvenuto sempre senza effettuare alcuna istruttoria e/o richiedere istanze per iscritto al dipendente stesso.

Infatti, il DS si è prodigato seduto stante interloquendo con la Regione Lazio ed ottenendo risposta ad una mail, dopo solo un'ora e mezza, acquisendo dati e documenti.

Allorquando poi, ci si è resi conto che mancava una istanza per iscritto di accesso agli atti dell'interessato la stessa è stata formulata ex post, l'indomani. Si tratta di una corsia preferenziale che non ha eguali sia come tempistica, che disponibilità immediata.

Invero, vi è stato altro precedente, nel quale altra infermiera (R.M.) in servizio sempre al P.S. è stata assegnata inizialmente (marzo 2025) al servizio infermieristico ospedaliero (dapprima senza svolgere alcuna attività in attesa della diversa assegnazione avvenuta, poi, presso la Farmacia Ospedaliera che, tuttavia, non ha mai richiesto formalmente alcuna unità infermieristica).

Nessuna procedura e, manco a dirlo, stessa appartenenza sindacale.

La decisione unilaterale del datore di lavoro di concedere ad un particolare sindacato un trattamento di miglior favore rispetto a quello contrattualmente previsto (e non in ambito

precipuamente sindacale) e neppure giustificato dalla sua forza contrattuale configura una condotta antisindacale per contrarietà al divieto di discriminazione di cui agli artt. 15 e 16 dello Statuto, nonché ai principi di correttezza e buona fede.

Ciò in quanto la portata discriminatoria di una condotta antisindacale opera ex se, rilevando oggettivamente.

Da ultimo, nel corso della riunione sindacale del 28 maggio, il D.G. partecipando al termine della stessa, ha ritenuto di affrontare in detta sede l'argomento del trasferimento del dirigente sindacale. Il DG ha assicurato che avrebbe richiesto chiarimenti al DS, dichiarando in ogni caso che avrebbe preferito l'assegnazione ad altra struttura sanitaria magari altro Pronto soccorso per utilizzare nel miglior modo una unità di personale.

Ma, come visto *supra* nulla di ciò è accaduto si è trattato di sola semplice esposizione dialettica. In detto tavolo sindacale, alla presenza dei rappresentanti sindacali di tutte le sigle nonché del Direttore della SC Gestione risorse umane, dott. Lauro Fabio, come risulta ben 'registrato' nella mente ha invitato testualmente la Fials, ad un atteggiamento maggiormente collaborativo consistente nel fatto che prima di procedere a formulare per iscritto un esposto, a parlarne preventivamente a voce così da consentire una possibile soluzione bonaria, dichiarando, così, di non aver gradito affatto l'esposto sulle C.O.T. (centrali operative territoriali - con il quale si denunciava l'inattività di 25 infermiere assegnate a detta struttura, per le quali era stata da tempo dichiarata invece l'effettiva operatività per necessità di rispetto delle date del PNRR) e che, così, avrebbe dovuto...perdere mezzora di tempo per rispondere 'a tutto il mondo' (con evidente riferimento ai destinatari dell'esposto), soggiungendo che tale impegno avrebbe potuto comportare anche il mancato pagamento degli incentivi al personale perché...conosco mille rivoli amministrativi per ritardare il pagamento...

Il rappresentate Fials, è immediatamente insorto avverso detta frase, sostenendo che risultava inammissibile usare tale tono minaccioso ed intimidatorio.

Il tono ed il contenuto di tali asserzioni possono di certo essere interpretate come un tentativo di addomesticare la condotta (ultraventennale) della OS Fials, affinché assuma un atteggiamento compiacente (collaborativo direbbero i burocratesi) verso le istanze e problematiche datoriali

Se si considera tale condotta nei confronti della OS Fials, abbinata ad un atteggiamento di *favor* manifestato verso uno specifico soggetto sindacale risulta ben configurata una condotta antisindacale lesiva degli interessi, prerogative ed immagine sindacale

Recentissimamente, poi, si è appreso che altra infermiera del SERD è stata assegnata (giugno 2025) con le stesse modalità (senza alcuna procedura in pratica), al Risk Manager e, manco a dirlo risulta appartenere alla medesima sigla sindacale.

Si tratta di elementi di fatto sufficienti, attraverso un apprezzamento della loro "serietà, gravità e concordanza" per far configurare una condotta antisindacale

Ad oggi, la realtà, è che non risulta adottata alcuna iniziativa per una corretta assegnazione dell'infermiere del PS. Ed anzi come visto vi sono stati altri provvedimenti a favore della medesima sigla sindacale

La strada giudiziale a questo punto sia con esposti sia con ricorsi, diventa inevitabile.

Impossibile alcun dialogo a meno che non si proceda alla immediata revoca provvedimento assegnazione CPSI e si abbiano più condotte di favor nei confronti di una sigla sindacale, rispettando procedure come disciplinate da atti regolamentari e comunque siano rispettose dei principi di correttezza e buona fede.

Si chiede all'Organo regionale di valutare tale condotta.

In mancanza di positivo riscontro si procederà giudizialmente.

09/06/2025
Il Segretario Provinciale
D'Angelo Francesco

avv Giuseppe Tomasso